Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 21/2014

INVERTITI GLI ADEMPIMENTI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Ai sensi dell'art. 8, DPR n. 633/72, agli "**esportatori abituali**" è concessa la possibilità di acquistare beni / servizi (diversi da fabbricati e aree edificabili) senza applicazione dell'IVA, previo invio ai propri fornitori dell'apposita dichiarazione d'intento. Nell'ambito del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. "Semplificazioni", il Legislatore ha previsto l'inversione dei vigenti adempimenti connessi con l'utilizzo del plafond da parte dei predetti soggetti.

ADEMPIMENTI PREVISTI FINO AL 31.12.2014

Come disposto dall'art. 1, comma 381, Legge n. 311/2004, **i fornitori** che ricevono le dichiarazioni d'intento devono **inviare telematicamente i relativi dati all'Agenzia delle Entrate**, utilizzando l'apposito modello approvato con il Provvedimento 14.3.2005.
Come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83, a seguito della modifica operata dall'art. 2, comma 4, DL n. 16/2012, l'invio va effettuato: "*entro il **termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA**, mensile o trimestrale, nella quale **confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta***".
Si rammenta che, a seguito di tale modifica:

- l'invio della comunicazione in esame non è più collegato al momento di ricevimento della dichiarazione d'intento, bensì al **fatto di aver emesso fattura senza applicazione dell'IVA**, ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, in virtù della dichiarazione ricevuta;
- il termine di invio della comunicazione è connesso, oltre che all'emissione della fattura non imponibile IVA nei confronti dell'esportatore abituale, anche alla **periodicità** (mensile o trimestrale) **di liquidazione IVA adottata** dal cedente / prestatore.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di **omessa comunicazione** all'Agenzia dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute ovvero di invio con **dati incompleti / inesatti**, i commi 383 e 384 del citato art. 1 prevedono a carico del soggetto obbligato (fornitore):
1. la **sanzione dal 100% al 200%** dell'imposta non applicata;
2. la **responsabilità solidale con l'esportatore abituale** per l'imposta evasa, nel caso di **dichiarazione d'intento infedele**.

Dott. Michele Partipilo, Via Giorgio La Pira n. 10 Capurso (BA) – Tel. 080/4550636 – cell. 3476870444 – email studiopartipilo@partipilo.it – www.partipilo.it

NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'1.1.2015

Come sopra accennato, nell'ambito del Decreto c.d. "Semplificazioni" è previsto il "**trasferimento**" **in capo all'esportatore abituale dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate** i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento. In particolare l'art. 20 dispone che:

- l'**esportatore abituale** è tenuto a:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- inviare al fornitore / Dogana la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma 1 dell'art. 20 in esame prevede che entro l'11.4.2015 (120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto) l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento.

Conseguentemente, l'**esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna in Dogana** delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione all'Agenzia delle Entrate;

- il **fornitore**:

- può effettuare la cessione / prestazione senza applicazione dell'IVA **solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta** di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale.

Si evidenzia che, in base a quanto disposto dal comma 2 del citato art. 20 (dedicato al regime sanzionatorio), si desume che il fornitore, prima di effettuare la cessione / prestazione senza IVA, sia **tenuto anche a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;

- le dichiarazioni d'intento ricevute dovranno infine essere riepilogate nella dichiarazione IVA annuale.

REGIME SANZIONATORIO

In base al nuovo testo dell'art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, modificato dal comma 2 del citato art. 20, al fornitore che effettua l'operazione senza applicazione dell'IVA **prima**:

- del **ricevimento** della **dichiarazione d'intento** e della **relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate** da parte dell'esportatore abituale;
- del **riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate** della dichiarazione d'intento ricevuta;

è applicabile la **sanzione** prevista dal comma 3 del citato art. 7 in caso di mancanza della dichiarazione d'intento, ossia **dal 100% al 200% dell'imposta**.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

L'"inversione" degli adempimenti sopra illustrata trova applicazione **dalle *"operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015"***.

Come evidenziato dal comma 3 del citato art. 20, per l'assolvimento di detti adempimenti è **necessaria la predisposizione e definizione delle relative modalità applicative / tecniche** da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 12.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto).

È ovvio quindi che, fintanto che non saranno definite le nuove modalità (modello da utilizzare, software per l'invio telematico, accesso all'archivio per il riscontro dell'avvenuta

presentazione all'Agenzia delle Entrate), gli operatori sono impossibilitati all'adempimento dei nuovi obblighi.
Gli esportatori abituali che **a decorrere dall'1.1.2015** intendono effettuare un'operazione senza IVA con utilizzo del plafond, **in mancanza** delle nuove modalità operative, si ritiene che possano consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore e provvedere alla **successiva "regolarizzazione"** nei modi e termini che dovranno essere fissati dall'Agenzia delle Entrate (**come avvenuto nel 2005** in occasione della tardiva disponibilità del modello definitivo che i fornitori dovevano utilizzare per l'invio dei dati delle dichiarazioni d'intento).
Nella prassi si riscontra la consolidata pratica di inviare nel mese di dicembre le dichiarazioni d'intento con effetto dal mese di gennaio dell'anno successivo. In tale situazione:
- in capo al fornitore non sorge, in vigenza delle attuali disposizioni, alcun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate (lo stesso, infatti, è subordinato all'emissione della fattura che avverrà successivamente all'1.1.2015);
- l'esportatore abituale, ad oggi, non può adempiere ai nuovi obblighi.

Si ritiene quindi che, anche in tal caso, dall'1.1.2015 si potrà effettuare l'operazione senza IVA, provvedendo alla "regolarizzazione" secondo le modalità definite dall'Agenzia delle Entrate.
Alla luce delle considerazioni esposte, risulta indispensabile un tempestivo intervento dell'Agenzia.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*

Dott. Michele Partipilo, Via Giorgio La Pira n. 10 Capurso (BA) – Tel. 080/4550636 – cell. 3476870444 – email studiopartipilo@partipilo.it – www.partipilo.it